

## GLI INTERVENTI DI BONIFICA NELLE AREE AGRICOLE

A cura dell'Ing. Nazzareno Santilli

### 1. Introduzione

Con il **Decreto n. 46 del 1° marzo 2019**, emanato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro della Salute e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, recante il *"Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"* si è data finalmente attuazione al precetto normativo del citato articolo 241 del D. Lgs. 152/2006 e smi (d'ora in poi TUA)<sup>1</sup>.

Il regolamento disciplina gli interventi nel caso di eventi che possono aver cagionato, anche potenzialmente, la contaminazione del sito. Si va quindi a situare nella cornice della parte quarta, titolo V del TUA, individuando procedure speciali per le aree in questione, anche in ragione della particolarità dei rischi ad esse connesse con riferimento alla catena trofica.

Trattandosi di un regolamento atteso da tempo e con diversi aspetti innovativi, verranno sintetizzate le novità salienti valutando, ove possibile, le potenziali interferenze e/o sovrapposizioni con i procedimenti di bonifica, già regolamentati dal TUA per le altre tipologie di aree.

### 2. Il campo di applicazione e le definizioni

Vista la natura regolamentare del Decreto, risulta di particolare importanza delimitarne in maniera puntuale il campo di applicazione.

Come visto, il Regolamento si applica alle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento. Non è quindi sufficiente che il sito sia inquadrato dal punto di vista della pianificazione urbanistica nella categoria agricola per comportare la cogenza del Regolamento, ma deve essere effettivamente destinato alla produzione agricola e

---

<sup>1</sup> Il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali.



all'allevamento cioè, come specificato dall'art. 2 c. 1 lettera a) del Decreto, alle *produzioni agroalimentari*, queste ultime definite dalla lettera b) del medesimo comma<sup>2</sup>.

Già da queste definizioni appare chiaro l'intento di costruire il regolamento in funzione del destinatario finale della produzione agroalimentare, cioè l'uomo. Infatti, alla lettera c) delle definizioni viene fornita una descrizione della Valutazione del Rischio (d'ora in poi VdR), finalizzata al rischio associato all'esposizione indiretta dell'uomo per assunzione alimentare, che costituisce il nucleo fondamentale e una delle novità principali del Regolamento<sup>3</sup>.

### 3. I procedimenti

Con evidente parallelismo rispetto ai procedimenti di bonifica già regolamentati, anche per le aree agricole vengono individuate tre fasi principali: caratterizzazione, valutazione del rischio, interventi di bonifica o di messa in sicurezza del sito.

Vediamo le indicazioni specifiche introdotte dal Decreto.

#### **Procedure di caratterizzazione (art. 3, Allegati 1 e 2)**

Innanzitutto (c.l) vengono definiti gli obblighi di comunicazione, in analogia a quelli definiti dall'art. 242 del TUA, sia nel caso di eventi attuali di contaminazione che di individuazione di contaminazioni storiche.

Una prima differenziazione rispetto a quanto definito dall'art. 242 c. 2 del TUA è l'assenza della fase individuata come "indagini preliminari" e della conseguente autocertificazione in assenza di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).

In realtà il Decreto al comma 2 prevede l'esecuzione di attività di caratterizzazione oggetto unicamente di comunicazione<sup>4</sup> e non di istruttoria e successiva approvazione, come invece accade nei procedimenti di bonifica usuali e regolamentati dal c. 3 dell'art. 242 del TUA. Nel caso delle aree agricole, per la fase di caratterizzazione, qualora non sia riscontrato il superamento delle CSC definite nell'allegato 2 del Decreto, si può attivare una procedura di autocertificazione. Quindi, dal punto di vista dei procedimenti autorizzativi e degli effetti delle attività svolte dal responsabile della contaminazione, la caratterizzazione prevista dal Decreto appare simile alle indagini preliminari previste dall'art. 242 TUA, con l'importante richiesta aggiuntiva della conformità a quanto previsto dall'allegato 1 del Decreto. In assenza di un vaglio istruttorio del piano di caratterizzazione da parte della pubblica amministrazione, l'allegato costituisce il riferimento tecnico utile a garantire la correttezza e completezza della caratterizzazione stessa.

---

<sup>2</sup>b) produzioni agroalimentari: le attività di coltura agraria, pascolo e allevamento per la produzione di alimenti destinati al consumo umano o all'alimentazione di animali destinati al consumo umano;

<sup>3</sup> c) valutazione di rischio: valutazione complessiva degli elementi di potenziale rischio ambientale e sanitario associato all'esposizione indiretta per assunzione alimentare, condotta secondo i criteri di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente regolamento;

<sup>4</sup> Le attività di caratterizzazione di aree agricole sono attuate dal responsabile dell'inquinamento in conformità a quanto previsto dall'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento, e sono preventivamente comunicate alle amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo.



Nel rimandare alla lettura dell'Allegato per i dettagli, vale la pena solo sottolineare che le indagini previste interessano solo il suolo superficiale, con una profondità di campionamento inferiore ad 1 m dal piano di campagna, a differenza di quanto previsto usualmente nei piani di caratterizzazione predisposti per le altre tipologie di siti che comprendono attività anche per il suolo profondo e per la falda.

Tale differenza introdotta dal DM comporta, come vedremo, possibili dubbi interpretativi in fase applicativa del regolamento.

In entrambi i casi sono comunque assicurati i poteri di controllo sulle autocertificazioni, come è possibile verificare nella tabella di comparazione seguente.

Art. 242 TUA	DM 46/2019 Art. 3
c. 2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, <b>ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni.</b> Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.	c. 3. Nel caso in cui all'esito delle attività di caratterizzazione risulti che i livelli di Concentrazioni soglie contaminazioni (CSC) di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente regolamento, non sono stati superati, il soggetto responsabile presenta alle amministrazioni competenti, entro novanta giorni dalla data di notifica di cui al comma 1, un'autocertificazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata della necessaria documentazione tecnica. Tale autocertificazione conclude il procedimento. c. 4. <b>Entro i successivi trenta giorni la regione, in collaborazione con ARPA e ASL secondo le rispettive competenze, attiva gli opportuni controlli,</b> i cui esiti, con le eventuali prescrizioni integrative, sono comunicati alle amministrazioni competenti.

Da notare le differenze tra le due attività di verifica in termini temporali (30 giorni per le aree agricole contro i 15 giorni per le altre aree), di attività da svolgere entro tale scadenza (attivazione dei controlli, per le aree agricole, rispetto, per le altre tipologie di aree, l'effettuazione vera e propria delle attività di verifica e controllo), e di competenza (Regione in collaborazione con ARPA e ASL per le aree agricole e un generico "autorità competente" per le altre aree). Nel regolamento non sono fornite ulteriori indicazioni sulle attività di controllo da espletare, in particolare se esse debbano, o possano, comportare attività di campionamento e analisi da parte di ARPA e ASL.

Questo aspetto costituisce già oggi un elemento di criticità nei controlli effettuati sulle autocertificazioni trasmesse ai sensi dell'art. 242 del TUA, in particolare nel caso di esecuzione di attività di campionamento da parte dell'organo di controllo che sono svolte a valle della conclusione della caratterizzazione alla base dell'autocertificazione.



Oltre agli ovvi aspetti di comparabilità dei dati, non bisogna trascurare la complicazione inerente le tempistiche relative ai nuovi campionamenti con il risultato di aggravare un procedimento che ha l'obiettivo di semplificare concludendosi in tempi certi e ridotti. Infine, il rispetto dei termini imposti dal TUA, 15 giorni per l'effettuazione delle attività di controllo, appare difficilmente traggurabile considerando le limitate risorse umane e strumentali degli organi di controllo

I diversi termini introdotti dal Regolamento, 30 giorni per l'attivazione dei controlli, riducono parzialmente tali criticità operative per le attività di controllo con l'inevitabile effetto di dilatare le tempistiche per la conclusione del procedimento, anche in considerazione dell'azione di due diversi organi di controllo, ARPA e ASL.

Nel caso di superamento delle CSC per le aree agricole, specificate nell'Allegato 2 al Decreto, si passa direttamente alla fase di VdR.

Viceversa nel TUA, a valle dell'avvenuto superamento delle CSC nell'ambito delle indagini preliminari, si procede all'autorizzazione da parte dell'autorità competente del piano di caratterizzazione<sup>5</sup>.

In definitiva, per le aree agricole risulta eliminata non solo una delle due fasi ordinariamente propedeutiche a quella di analisi di rischio, le indagini preliminari, ma anche la fase autorizzativa da parte dell'autorità competente delle attività di caratterizzazione da svolgere nel sito, la cui definizione viene in questo caso demandata al soggetto responsabile della contaminazione.

Pertanto, nelle aree agricole l'Autorità Competente non avvia alcuna attività istruttoria e valutativa nelle fasi propedeutiche alla VdR, salvo i poteri di controllo visti nel caso di autocertificazione di non superamento delle CSC.

### **Procedure di Valutazione del Rischio (art. 4, allegato 3)**

La particolarità di tale fase per le aree agricole consiste nella indicazione nelle indicazioni contenute nel Decreto in merito agli obiettivi della VdR; infatti, tale valutazione deve essere effettuata "in relazione all'ordinamento colturale effettivo e potenziale dell'area agricola o al tipo di allevamento su di essa praticato". Tale specificazione appare direttamente connessa alla definizione vista di VdR (valutazione complessiva degli elementi di potenziale rischio ambientale e sanitario associato all'esposizione indiretta per assunzione alimentare).

La specifica attenzione all'esposizione indiretta per assunzione alimentare introduce quindi un elemento di profonda differenziazione rispetto ai procedimenti di bonifica stabiliti dal Titolo V della parte quarta del TUA, con le ovvie difficoltà correlate alla valutazione

---

<sup>5</sup>3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione



richiesta che in questo caso non è solo dipendente dalla presenza sul sito del bersaglio umano ma anche dal consumo di prodotti agroalimentari che possano costituire il veicolo di esposizione alla contaminazione.

Nell'Allegato 3 del Decreto vengono forniti gli elementi fondamentali per lo sviluppo della VdR.

La prima osservazione è che la VdR deve essere effettuata innanzitutto come Analisi di Rischio in modalità diretta, come definita nel Titolo V della Parte Quarta del TUA<sup>6</sup>. Pertanto, l'analisi del rischio sanitario già definita per le altre tipologie di sito viene prevista anche in questo caso, contestualmente alle valutazioni inerenti l'esposizione indiretta dei bersagli attraverso la catena trofica<sup>7</sup>.

Un aspetto importante da considerare è l'effettivo utilizzo del sito per le produzioni agroalimentari, non essendo sufficiente la destinazione agricola stabilita dagli strumenti urbanistici. Infatti, nelle Premesse dell'Allegato 3 viene specificata la procedura per il caso di area a destinazione agricola ma utilizzata ad altri fini<sup>8</sup>, escludendo in tal caso l'adozione della VdR per l'esposizione indiretta per mezzo della catena trofica.

La tempistica connessa alla procedura di VdR, articolata secondo le modalità descritte nell'allegato 3 al quale si rimanda per il dettaglio, pone l'esigenza di attuare nell'immediato delle misure di prevenzione che devono essere definite dalla ASL competente<sup>9</sup>, volte a garantire la sicurezza alimentare. Si osservi che nel punto 1 dell'allegato 3 vengono definite anche delle ulteriori misure di prevenzione da adottare in tale periodo che rivestono un carattere prevalente di salvaguardia dell'area e di approfondimento della caratterizzazione<sup>10</sup>.

---

<sup>6</sup>Al superamento delle Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), deve essere condotta un'Analisi di rischio (AdR) in modalità diretta considerando, come bersaglio, il fruitore del sito secondo le modalità previste dalla procedura di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le indicazioni tecniche riportate nei manuali ISPRA-ARPA-ISS-INAIL e nei successivi aggiornamenti.

<sup>7</sup>Contestualmente vengono eseguite ulteriori indagini analitiche al fine di approfondire la caratterizzazione dell'area (es. test di bioaccessibilità e/o biodisponibilità), e/o pianificando monitoraggi su matrici diverse (es. prodotti ortofrutticoli e zootecnici). Qualora da queste ultime risultanze analitiche emerga una potenziale contaminazione, viene effettuata una Valutazione del rischio sanitario (VdR) per verificare che le concentrazioni delle sostanze riscontrate nel suolo siano compatibili con l'ordinamento colturale effettivo e potenziale o con il tipo di allevamento su di esso praticato, secondo quanto di seguito indicato; qualora si accerti una situazione di rischio, si procede con i criteri e le modalità di intervento per la messa in sicurezza e bonifica delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento (allegato 4).

<sup>8</sup>Qualora l'area a destinazione agricola sia utilizzata per finalità diverse dalla produzione agroalimentare e dall'allevamento, consentite dagli strumenti urbanistici vigenti, l'analisi di rischio dovrà tenere conto del diverso scenario di esposizione (ad es: residenziale, ricreativo, industriale, ecc). In tale evenienza, per l'identificazione dei necessari interventi di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica dovrà essere utilizzata la procedura di Analisi di rischio (AdR) di cui all'Allegato 1 alla parte IV, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo le indicazioni tecniche riportate nei manuali ISPRA-ARPA-ISS-INAIL e nei successivi aggiornamenti. Per la elaborazione di detta analisi di rischio dovrà essere valutata, di concerto con ARPA, la necessità di acquisire ulteriori parametri chimico-fisici, geologici e idrogeologici che consentano di definire il modello concettuale di riferimento e il rischio sanitario-ambientale.

<sup>9</sup>2. In attesa della valutazione di rischio di cui al comma 1 e della individuazione dei necessari interventi, la ASL competente stabilisce le misure da adottare al fine di garantire la sicurezza alimentare ed effettua gli opportuni controlli sui prodotti derivanti da produzioni agroalimentari per i parametri che superano i valori delle CSC.

<sup>10</sup>Di contro, qualora venga accertato il superamento delle CSC, anche per un solo parametro, devono essere attuate delle misure di prevenzione e di salvaguardia dell'area interessata, secondo quanto segue:



Da notare come la VdR descritta nell'allegato 3 preveda tre possibili fasi in funzione della disponibilità di limiti normativi per gli analiti riscontrati nelle derrate alimentari (Fase 1) ovvero, in loro assenza, nel caso di disponibilità di dati tossicologici (Fase 2) e infine in assenza di entrambi o per sostanze cancerogene (Fase 3).

In definitiva, la VdR si affianca alla AdR in modalità diretta, condotta secondo i criteri definiti dal TUA, la prima avendo come finalità la valutazione del rischio indiretto attraverso la catena trofica e la seconda per la valutazione del rischio diretto correlato alla presenza del bersaglio nell'area oggetto di valutazione.

Dal punto di vista dell'esito della valutazione, qualora si riscontri la compatibilità delle concentrazioni riscontrate con gli ordinamenti colturali e con le tipologie di allevamento, sia attuali che potenziali, viene definita dal c. 3 dell'art. 4 la modalità per pervenire alla chiusura del procedimento<sup>11</sup>.

Viceversa, qualora ad esito della valutazione si riscontrasse una incompatibilità, occorrerà attivare gli interventi secondo le modalità specificate dall'art. 5 del Decreto.

### **Procedure operative e modalità per l'attuazione degli interventi (art. 5, allegato 4)**

Gli interventi di bonifica o messa in sicurezza dell'area agricola, da realizzare alla luce della riscontrata incompatibilità delle concentrazioni riscontrate con gli ordinamenti colturali e con le tipologie di allevamento, hanno lo scopo di "minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito",.

A tale scopo il responsabile della contaminazione deve trasmettere, secondo la tempistica indicata nel decreto, le risultanze della VdR e il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale. Il progetto, il cui contenuto minimo<sup>12</sup> è definito dal comma 2 dell'articolo 5, viene quindi sottoposto ad istruttoria da parte dell'Autorità Competente utilizzando lo strumento della Conferenza di Servizi che si conclude con un provvedimento di approvazione.

---

deve essere evitato l'incremento del livello di contaminazione del suolo, verificato mediante opportuni controlli analitici;

si effettuano ulteriori accertamenti analitici sul suolo (es. test di bioaccessibilità e/o biodisponibilità, test di estrazione con chelanti ecc) ;

si effettua il monitoraggio dell'acqua irrigua;

si effettua il monitoraggio di prodotti vegetali e di altri prodotti agro-alimentari, quali carni, latte e formaggi, al fine, anche, di seguire l'andamento temporale delle concentrazioni in essi rilevate.

<sup>113</sup>. Se all'esito della valutazione di rischio le concentrazioni riscontrate sono compatibili con l'ordinamento colturale effettivo e potenziale o con il tipo di allevamento su di esso praticato, il soggetto responsabile presenta alla regione territorialmente competente e, nel caso di aree ricadenti nel perimetro dei SIN, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 1, un'istanza di conclusione del procedimento corredata dalla documentazione tecnica inerente la valutazione di rischio. Entro i trenta giorni successivi alla presentazione dell'istanza, l'amministrazione competente può richiedere l'effettuazione di ulteriori controlli, oppure dichiarare concluso il procedimento relativamente all'area agricola.

<sup>122</sup>. Il progetto degli interventi di cui al comma 1 deve contenere i seguenti elementi:

- a) una planimetria recante le particelle catastali oggetto di intervento;
- b) la descrizione delle tecnologie e dei processi da applicare;
- c) la descrizione degli obiettivi dell'intervento di riduzione del rischio e modalità di verifica degli stessi;
- d) l'indicazione delle limitazioni sulle tipologie di coltivazioni da adottare.



Nel flusso procedimentale sinora visto, in questa fase interviene quindi in maniera esplicita l'approvazione del progetto, mentre nella chiusura del procedimento in assenza di rischio viene prevista la "dichiarazione" di conclusione, senza indicazioni sulle modalità con le quali l'Autorità Competente matura il convincimento espresso nella dichiarazione stessa.

L'allegato 4 fornisce anche elementi in merito alle tecnologie applicabili alle aree agricole con l'indicazione della preferenza per interventi di bio- fito-risanamento con piante poliennali.

A conclusione degli interventi, la conformità di quanto realizzato al progetto approvato viene accertata secondo le modalità indicate dall'art. 248 c. 2 del TUA<sup>13</sup>, con il supporto tecnico di ARPA e di ASL per i rispettivi profili di competenza. Da notare che nell'allegato 3 inerente la VdR viene specificato in premessa che "Successivamente all'esecuzione di tali interventi, si procede all'effettuazione di una nuova VdR al fine di verificarne l'efficacia", individuando quindi la VdR come strumento per la verifica dell'efficacia degli interventi. Sembra logico dedurre che tale VdR ex-post debba essere effettuata, come nella fase iniziale, dal soggetto responsabile dell'inquinamento (o dal soggetto interessato alla realizzazione degli interventi).

#### **4. Obblighi dei soggetti non responsabili dell'inquinamento (art. 6)**

Un aspetto di particolare delicatezza, specialmente nel caso di contaminazioni storiche per le quali l'individuazione del responsabile non è sempre possibile, è costituito dagli obblighi e dalle facoltà dei soggetti, non responsabili dell'inquinamento, che siano proprietari o gestori dell'area.

In analogia a quanto previsto dal TUA, il comma 1 dell'art. 6 specifica che restano in capo a tali soggetti, qualora rilevano il superamento o il rischio di superamento delle CSC definite nel Regolamento, gli obblighi di comunicazione e di attuazione delle misure di prevenzione<sup>14</sup>.

Il comma 2 specifica invece la facoltà per i soggetti non responsabili, qualora di loro interesse, la realizzazione degli interventi necessari nel sito<sup>15</sup>. Tale evenienza potrebbe effettivamente concretizzarsi, anche in considerazione del fatto che la prosecuzione delle attività colturali o di allevamento potrebbe essere vincolata all'esecuzione di interventi di bonifica o di messa in sicurezza dell'area agricola.

---

<sup>13</sup>2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente.

<sup>14</sup>1. Fatti salvi gli obblighi del responsabile dell'inquinamento, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle CSC di cui all'allegato 2 deve darne comunicazione alle amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, e attuare le necessarie misure di prevenzione.

<sup>15</sup>2. È riconosciuta al proprietario o ad altro operatore interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento per la realizzazione degli interventi necessari nell'ambito del sito in proprietà o nella disponibilità ai sensi dell'articolo 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



Pertanto, mentre gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza non possono essere chiesti ai soggetti non responsabili, la mancata comunicazione della contaminazione, o del rischio di contaminazione, e la mancata attuazione delle misure di prevenzione costituisce una violazione del Regolamento. Tale principio, valido in generale nei procedimenti di bonifica, acquista qui una particolare valenza in funzione della possibile esposizione indiretta per mezzo della catena trofica.

## 5. Prospettive applicative

Le novità tecniche e procedurali introdotte dal DMn°46 del 1° marzo 2019 pongono una serie di possibili questioni applicative che allo stato attuale non hanno ancora trovato risposta consolidata dall'esperienza in casi concreti, visto il ridotto lasso di tempo trascorso. In particolare, le aree di possibile interferenza o sovrapposizione con i procedimenti definiti dal Titolo V della Parte Quarta del TUA possono indurre dubbi interpretativi, anche sulla base del comma 3 dell'art. 1 che fa salve le disposizioni vigenti unicamente per le acque superficiali e sotterranee<sup>16</sup>.

In tale ambito appare pertanto chiaro che, almeno per le acque sotterranee, restano applicabili le procedure già definite dalla Parte Quarta del TUA mentre tale validità non risulta definita chiaramente per il suolo profondo. Nel decreto non sono infatti presenti indicazioni relative alla procedura da seguire qualora in un'area destinata alla produzione agroalimentare la contaminazione coinvolga contemporaneamente il suolo superficiale, il suolo profondo e le acque sotterranee. L'applicazione del principio generale di cautela porterebbe a ipotizzare l'attivazione contemporanea di procedimenti di bonifica ai sensi del DM 46/19 per il suolo superficiale e dell'art. 242 del TUA per il suolo profondo e per la falda.

Tale ipotesi potrebbe creare nei fatti un disallineamento tra le diverse procedure in termini procedurali (autorità coinvolte nelle varie fasi, tempistiche) e tecnici (modalità di campionamento, analisi, CSC), rendendo ulteriormente farraginoso il procedimento amministrativo ed introducendo margini interpretativi nella delimitazione della contaminazione superficiale rispetto a quella profonda. Infatti, con riferimento ad esempio alle modalità di campionamento da utilizzare in fase di caratterizzazione dell'area, si rileva che, come illustrato in precedenza, le procedure di campionamento previste dall'Allegato 1 del DM 46/2019 riguardano unicamente il suolo superficiale mentre per le altre matrici andrebbero applicate quelle diverse già definite nell'ambito dei procedimenti di bonifica.

Per quanto riguarda poi i valori soglia da considerare, si osserva come sia necessario un approfondimento da parte delle Autorità Competenti relativamente alla correlazione tra la tabella delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) riportata nell'Allegato 2 del DM 46/2019 e quella per il suolo e per il sottosuolo dell'allegato 5 alla parte IV, titolo V, del TUA. In particolare, la colonna A della tabella del TUA differisce da quella riportata nel DM 46/2019, sia come elenco di contaminanti che per alcuni valori soglia.

---

<sup>163</sup>. Restano ferme le disposizioni vigenti sulla protezione delle acque sotterranee e superficiali dall'inquinamento da fonti puntuali e da fonti diffuse.



Senza considerare infine la farraginosità legata al necessario coordinamento tra le procedure poste in capo a diverse Autorità Competenti, con gli inevitabili rischi di conflitti di prescrizioni. Una situazione analoga si riscontra già oggi nei procedimenti di bonifica definiti nel TUA per i siti che ricadono parzialmente nel perimetro dei Siti di Interesse Nazionale (di competenza del MATTM) e parzialmente in aree di competenza locale. Anche in tal caso si riscontra una notevole complicazione procedimentale, connessa all'emanazione di due distinti provvedimenti di approvazione del progetto di bonifica, del quale deve essere comunque garantita la coerenza tecnica e l'omogeneità per tutta l'area interessata.

In questa fase di prima applicazione del Regolamento le indicazioni operative che emergeranno dall'esperienza concreta potranno auspicabilmente chiarire tali dubbi interpretativi, in modo tale da fornire una linea di approccio omogenea a livello nazionale e, cosa ancora più importante, garantire la piena efficacia attuativa del Decreto.

Nazzareno Santilli

*Pubblicato il 29 aprile 2020*